

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI LAVORO AUTONOMO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165

Art. 1

Oggetto e Definizioni

Il presente Disciplinare regola l'affidamento di incarichi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 conferiti dall'INRiM.

La disciplina generale degli incarichi di cui al primo comma è contemplata dagli articoli 2222-2230 del codice civile.

Ai sensi del presente Disciplinare si intendono:

- per "bando interno": l'avviso rivolto al personale dipendente dell'INRiM;
- per "selezione esterna": la procedura comparativa per il conferimento dell'incarico esterno.

Art. 2

Tipologie di incarico

Ai fini dell'individuazione delle tipologie di incarico di lavoro autonomo valgono le seguenti definizioni:

- a) *Prestazione professionale*: consiste in una prestazione d'opera predeterminata, resa avvalendosi di mezzi propri da soggetti iscritti ad albi o elenchi professionali ovvero che svolgano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che siano titolari di partita IVA;
- b) *Prestazione occasionale*: consiste nello svolgimento di una prestazione episodica da parte del collaboratore per rispondere ad esigenze temporanee ed occasionali non riconducibili a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge con autonomia organizzativa ed operativa.
- c) *Prestazione non occasionale*: consiste in una prestazione d'opera intellettuale, resa in autonomia, ossia senza il potere di direzione e vigilanza da parte del datore di lavoro con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, ma esclusivamente con un potere di verifica da parte di quest'ultimo della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi.

Art. 3

Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione dell'art. 7 del d.lgs. 165 del 2001 e dal presente Disciplinare:

- gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dell'Organismo Indipendente di valutazione;
- gli incarichi di progettazione, di direzione e collaudo di opere e lavori pubblici che sono sottoposti alla specifica disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici;
- i contratti di appalto di servizi.

Art. 4

Soggetti e Incompatibilità

Gli incarichi esterni oggetto del presente Disciplinare non possono essere conferiti:

- a soggetti cessati volontariamente dal servizio presso l'INRiM con diritto alla pensione anticipata di anzianità (art. 25 l. 23 dicembre 1994 n. 724);
- a soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso altra amministrazione con diritto alla pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto con l'INRiM rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione (art. 25 l. 23 dicembre 94 n. 724);
- a soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con l'INRiM;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 5

Condizioni per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di lavoro autonomo di cui all'art. 1 vengono conferiti esclusivamente in presenza di tutti i seguenti presupposti:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'INRiM, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente le esigenze di funzionalità dell'Ente stesso;
 - non sia possibile avvalersi delle prestazioni ordinarie e straordinarie del personale interno;
 - l'attività da svolgere richieda conoscenze altamente qualificate;
 - l'esigenza sia di natura temporanea e siano predeterminati durata, luogo, oggetto e compenso.
2. In considerazione della natura temporanea delle prestazioni di lavoro autonomo di cui all'art. 1 che devono rispondere ad esigenze contingenti e straordinarie, non è consentita la reiterazione di contratti aventi ad oggetto le medesime attività.
3. Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni possono essere conferiti solo incarichi previo rilascio di nulla osta da parte dell'Amministrazione di appartenenza, salvo le eccezioni previste dalla legge (art. 53 del d.lgs. 165 del 2001).

Art. 6

Attivazione procedura e Bando interno

1. L'avvio della procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di lavoro autonomo è in ogni caso subordinato, quale ulteriore strumento di verifica dell'impossibilità di avvalersi delle prestazioni ordinarie e straordinarie del personale interno, alla pubblicazione nella Intranet dell'INRiM, per un periodo non inferiore a dieci giorni, di una richiesta di collaborazione diretta al personale dipendente, indicando la professionalità e la durata dell'attività richiesta, che dovrà essere svolta in orario di servizio e senza compensi aggiuntivi, salve le diverse previsioni derivanti dalla normativa o dalla contrattazione collettiva.
2. Entro il termine fissato dal bando interno, il personale dipendente appartenente ad un profilo idoneo - per grado di autonomia e responsabilità - allo svolgimento delle attività oggetto della prestazione, potrà far pervenire all'amministrazione la propria candidatura corredata da *curriculum vitae* e dal parere favorevole del responsabile della struttura di appartenenza, pena l'esclusione.
3. Una Commissione giudicatrice, appositamente costituita per l'intera procedura, composta da almeno tre componenti, valuterà le candidature pervenute. Nel caso di impossibilità all'utilizzo delle risorse umane dell'Ente, l'INRiM potrà attivare la procedura per il conferimento dell'incarico esterno.

Art. 7

Selezione esterna

1. L' avviso di selezione per l'attivazione dell'incarico esterno deve contenere:
 - l'oggetto e la tipologia dell'incarico;
 - la motivazione e congruenza con le finalità istituzionali perseguite dall'INRiM;
 - l'attestazione relativa all'impossibilità di utilizzare le risorse umane interne all'INRiM;
 - la durata dell'incarico;
 - il compenso previsto, in misura congrua alla prestazione richiesta;L'avviso di selezione esterna deve contenere altresì i requisiti specifici richiesti ed i criteri attraverso i quali avviene la comparazione. In particolare, il bando dovrà prevedere esplicitamente i punteggi da attribuire ai titoli posseduti dai candidati.
2. L'avviso di selezione esterna deve essere pubblicato sul sito web dell'INRiM per almeno quindici giorni consecutivi.

Art. 8

Procedura comparativa

1. La procedura di valutazione avviene sulla base dell'esame dei *curricula*, eventualmente integrata da colloquio, prova o presentazione di proposte/progetti.
2. Nella valutazione dei curricula si terrà conto dei seguenti elementi:
 - qualificazione professionale;
 - esperienze già maturate nel settore;
 - qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico stesso.
- La procedura di valutazione comparativa è effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 6, co. 3.
- A conclusione della procedura, prima della stipula del contratto, la graduatoria di merito dovrà essere pubblicata sul sito web dell'INRiM.

Art. 9

Durata dell'incarico esterno

1. La durata dell'incarico non può eccedere i 12 mesi continuativi. Tale disposizione non si applica ai contratti stipulati in ambito comunitario o internazionale, per i quali fa fede la durata prevista dai rispettivi bandi.
2. Qualora la collaborazione sia richiesta per l'attuazione di specifici progetti di ricerca o di programmi di attività, può essere prevista una durata superiore che non può eccedere quella dei progetti o dei programmi stessi; è consentita la proroga del contratto esclusivamente per la conclusione del progetto/programma.
3. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto.
4. Nei casi di cui al comma 2 la collaborazione non può avere una durata complessiva superiore a 36 mesi.

Art. 10

Forma del contratto e adempimenti

1. In esito alle procedure di cui all'art. 8 il conferimento dell'incarico avviene mediante stipula di un contratto di diritto privato da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato e l'INRiM, secondo le tipologie indicate all'articolo 2.
2. Esclusivamente per le prestazioni meramente occasionali individuate all'articolo 2, lettera b è consentita la lettera d'incarico, contenente gli elementi essenziali del contratto.
3. Il compenso verrà erogato a seguito di accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, del corretto svolgimento della prestazione secondo i termini contrattuali.

Art. 11

Prevenzione e sicurezza

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, i responsabili delle strutture in cui operano i collaboratori sono tenuti a garantire l'informazione sui rischi presenti nel luogo di lavoro ed a vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.
2. In caso di infortunio si applicano le norme di cui alla legislazione vigente in materia. Per infortuni occorsi nell'espletamento delle attività contrattuali, il responsabile procede alla relativa denuncia presso gli enti competenti.

Art. 12

Coperture assicurative

1. I professionisti iscritti ad un albo e i titolari di partita IVA devono avere una copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi.
2. L'onere della copertura assicurativa infortuni ricade sui titolari dell'incarico di lavoro autonomo qualora non sia prevista da normativa di legge la copertura assicurativa obbligatoria infortuni presso Inail.

Art. 13

Responsabilità e norme di rinvio

1. Il direttore dell'esecuzione del contratto, opportunamente nominato dall'Amministrazione, risponde personalmente e patrimonialmente di una utilizzazione dei collaboratori esterni diversa da quella di lavoro autonomo.
2. Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente titolo, si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nonché le norme vigenti in materia di lavoro autonomo nella pubblica amministrazione.